

REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
la CORTE d'APPELLO di ANCONA
sezione LAVORO

in persona dei magistrati:

dott.	Eugenio	Cetro	presidente relatore
dott.	Vincenzo Pio Baldi		consigliere
dott.ssa	Arianna	Sbano	Giudice applicato

alla pubblica udienza del **25 gennaio 2018**, mediante lettura del dispositivo che segue, ha pronunciato

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **85** del Ruolo Generale Lavoro dell'anno **2017** promossa con ricorso in appello depositato il giorno 22 febbraio 2017 da

I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, con sede in Roma,

codice fiscale 80078750587

in persona del Presidente pro tempore,

in proprio e quale mandatario della **S.C.C.I. S.p.A.- società cartolarizzazione crediti I.N.P.S. S.P.A.**,

codice fiscale 05870001004

difeso dagli avvocati Antonella Trovati ed Italo Pierdominici;

parti APPELLANTI

Contro

BONIFAZI Luigi, codice fiscale: **BNFLGU68E30A462Y**

Con il patrocinio degli avvocati dell'avvocato Daniela e Leonardo Carbone del foro di Ascoli Piceno;

parte APPELLATA



avverso la sentenza n. 489/2016, del 25 novembre 2016-31 gennaio 2017 del Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del lavoro:

P. Q. M.

A- la Corte, in accoglimento dell'appello, respinge l'opposizione ad avviso di addebito, dichiara legittima l'iscrizione del Bonifazi alla gestione separata dell'I.N.P.S., condanna il Bonifazi a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di primo grado e riforma la sentenza impugnata;

B- condanna la parte appellata a rimborsare alla controparte le spese di questo grado di giudizio in ragione di €uro 3.777,00 per compensi professionali oltre I.V.A., rimborso delle spese forfettarie al 15% (del compenso totale), esborsi e contributo alla cassa di previdenza forense.

CONCLUSIONI

per le parti Appellanti

Voglia Codesta Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della impugnata sentenza del G.U. di Ascoli Piceno -in funzione di Giudice del Lavoro - n. 489/2016, emessa, depositata e resa pubblica in data 25/11/2016 — 31/01/2017, non notificata, confermare integralmente la legittimità dell'avviso di addebito opposto e la pretesa con lo stesso fatta valere, rigettata ogni avversa eccezione, anche di prescrizione.

Con vittoria delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D. L. n. ,269/03 convertito nella Legge n. 326/03.

per la parte APPELLATA

perché la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia respingere l'appello proposto dall'I.N.P.S., perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 489/2016.

Con condanna alle spese di lite del grado da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato il 23 marzo 2015 l'Architetto **BONIFAZI Luigi** conveniva in giudizio l'I.N.P.S. in opposizione all'Avviso di addebito n.308 2014 00028965 51 000 del 23 dicembre 2014 notificato il 18 febbraio 2015, recante intimazione di pagamento di € 15.432,92 (di cui € 6.664,12 a titolo di sanzioni) per il recupero a contribuzione previdenziale nella Gestione separata, alla quale era stato iscritto d'ufficio il 25 giugno 2013 in relazione alle prestazioni di lavoro autonomo dell'anno 2007; segnatamente l'opponente deduceva l'insussistenza dell'obbligo contributivo sia per l'estinzione del debito per la maturata prescrizione quinquennale sia perché, per le suddette prestazioni aveva regolarmente versato il contributo integrativo.



2. Con la **sentenza n. 489/2016**, del 25 novembre 2016-31 gennaio 2017, il Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del lavoro, nella resistenza dell'**I.N.P.S.**, accolta l'eccezione di prescrizione e rilevata l'insussistenza dell'obbligo contributivo ha (capo A) accertato e dichiarato la illegittimità e la nullità dell'avviso di addebito n.308 2014 00028965 51 000 impugnato; per l'effetto, (capo B) ha condannato l'I.N.P.S. a disporre la cancellazione del ricorrente dalla Gestione Separata I.N.P.S. con effetto ex tunc (dalla data di rispettiva iscrizione); spese di lite secondo soccombenza.

2.1. Il Tribunale ha ritenuto maturata prescrizione quinquennale considerando come dies a quo la scadenza dei contributi previdenziali alla data del 16 giugno 2008, considerato che la costituzione in mora intimata con missiva raccomandata, tardiva, del 19 giugno 2013 si era perfezionata il successivo 25 giugno, oltre il quinquennio.

2.2. Il Tribunale ha altresì evidenziato come il professionista, già iscritto all'I.N.P.D.A.P. per il lavoro di insegnante nella scuola pubblica aveva versato per il parallelo lavoro autonomo la contribuzione alla INARCASSA, sicché il recupero a contribuzione eseguito dall'I.N.P.S. conduceva ad una duplicazione illegittima atteso che l'architetto aveva già una duplice copertura previdenziale, sia per il lavoro dipendente sia per quello autonomo.

3. Avverso tali statuizioni l'**appellante** I.N.P.S. (in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., cessionaria del credito cartolarizzato e litisconsorte necessaria per legge), nel rivendicare la legittimità del recupero della contribuzione evasa dal professionista, iscritto d'ufficio alla Gestione separata, articola quattro motivi di gravame.

3.1. Il primo motivo lamenta che il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione deve essere più esattamente individuato nella scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione unica, annuale, dei redditi e, dunque, nel caso di invio telematico, come è avvenuto nella fattispecie in esame, il termine risultava fissato al 31 luglio 2008; di conseguenza il termine quinquennale della prescrizione era stato interrotto dalla rituale costituzione in mora.

3.2. Con il secondo motivo di gravame si deduce che – circostanza trascurata dal Tribunale - secondo lo statuto della **INARCASSA** il professionista, essendo già iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti della gestione ex I.N.P.D.A.P. non poteva essere iscritto alla cassa sicché il versamento del contributo integrativo non aveva all'epoca natura previdenziale.

3.3. Il terzo motivo di gravame, muovendo dal rilievo del principio di esclusione del criterio della prevalenza di cui all'art. 12, comma 11, del Decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge 122/2010, obietta che la mancata contribuzione nella Gestione separata finisce per violare il principio di totalizzazione dei periodi contributivi stabilito dall'art. 71 della legge 388/2000 nel testo novellato dal D.Lgs 42/2006.

3.4. Il quarto motivo di gravame segnala la legittimità delle sanzioni civili applicate secondo il regime, più gravoso, della evasione contributiva (rispetto a quello meno afflittivo della semplice omissione) in quanto, nella fattispecie in esame, non sono stati comunicati i redditi ai fini della autoliquidazione del contributo e non è stata presentata domanda di iscrizione alla Gestione



separata.

4. L'appello, nella resistenza della parte appellata deciso allo stato degli atti, è **fondato**.

4.1. Deve aver seguito il primo motivo di gravame considerato che l'I.N.P.S. è stato in grado di conoscere il lavoro autonomo dell'Architetto **BONIFAZI Luigi** soltanto con la dichiarazione dei redditi, presentata mediante prenotazione di invio telematico inoltrata in data 31 luglio 2008 e, dunque, eseguita per via telematica all'Agenzia delle Entrate il 23 settembre 2008.

4.2. Tale essendo il dies a quo e tale essendo la possibilità giuridica per l'I.N.P.S. di rivendicare la contribuzione previdenziale, non può essere condivisa l'affermazione del Tribunale circa la maturata prescrizione quinquennale, posto che l'atto interruttivo (missiva di intimazione di pagamento pervenuta al destinatario il 25 giugno 2013) è sopraggiunto prima del decorso del quinquennio.

4.3. Non è superfluo rammentare che il professionista nonostante i redditi da attività professionale (non assoggettati ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria) aveva ommesso di richiedere all'I.N.P.S. l'apertura della posizione previdenziale presso la Gestione Separata e, pur avendo prodotto redditi da lavoro autonomo regolarmente dichiarati al fisco e pagato l'I.R.P.E.F. sugli stessi non soltanto aveva ommesso il pagamento dei contributi ma non aveva neppure compilato, nel Modello Unico del 2008 per l'anno d'imposta 2007, il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione dei contributi dovuti all'I.N.P.S. .

4.4. Il che determinava un comportamento evasivo in violazione di preciso e cogente obbligo di legge rinveniente dall'art. 1, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 462/1997 (secondo cui "*Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi*") in relazione alle modalità stabilite dal citato articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (secondo cui "*1. I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e all'INAIL devono determinare l'ammontare dei contributi e dei premi dovuti nella dichiarazione dei redditi. La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, considerando corrisposte a titolo di acconto le somme versate in base alle vigenti disposizioni.*")

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'art. 20, terzo comma, riguardante il contenuto della comunicazione all'anagrafe tributaria cui le amministrazioni dello Stato sono tenute quali sostituti d'imposta, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:



<<Nel medesimo decreto può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali>>".

4.5. In tale contesto di riferimento è evidente che soltanto dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta – giova ripetere - il 23 settembre 2008, l'Istituto era stato posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere; prima di tale momento, in applicazione del disposto dell'art. 2935 cod. civ., l'I.N.P.S. non aveva alcuna possibilità di far valere il credito non essendo a conoscenza dello svolgimento di un'attività autonoma da parte del professionista.

4.6. Non può essere condivisa l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il termine prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento, essendo evidente che l'applicazione di tale principio presuppone la risalente iscrizione da parte del contribuente alla Gestione Separata e, dunque, può valere per i soggetti già iscritti ma non per i soggetti evasori.

5. Fondato è il secondo motivo di gravame (con assorbimento del terzo) considerato che il mero versamento del c.d. **contributo integrativo** alla INARCASSA in relazione ai compensi ricevuti per le prestazioni di lavoro autonomo professionale, non è idoneo a costituire una specifica posizione contributiva soggettiva in capo al professionista che – giova ripetere - pur restando iscritto all'Albo professionale non può essere iscritto alla INARCASSA in costanza di esecuzione di rapporto di lavoro subordinato, essendo iscritto per tale ultima attività al Fondo pensioni lavoratori dipendenti della gestione ex I.N.P.D.A.P. presso l'I.N.P.S..

5.1. Nella fattispecie in esame è pacifico che, nell'ambito della parallela attività libero-professionale l'Architetto **BONIFAZI** aveva versato all'INARCASSA il contributo c.d. integrativo; il che, tuttavia, non vale ad escludere il professionista dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'I.N.P.S., essendo il contributo c.d. integrativo dovuto per finalità solidaristiche, il cui versamento non vale a mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale.

5.2. Va premesso che la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ha previsto, per quanto qui interessa, che *"sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni"*.

5.3. Con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1° gennaio 1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che



a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (si confronti, in termini: **Cass. Civ. Sez. Unite n. n. 3240 del 2010**).

5.4. Sta di fatto che per l'obbligo di iscrizione (e contribuzione) alla Gestione separata I.N.P.S. la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talchè l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica (in quanto corrispondente all'unica attività svolta), oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora **Cass. S.U. n. 3240 del 2010**, citata).

5.5. Ne è conferma il D.M. n. 281 del 1996, art. 6 che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ha espressamente chiarito che *"non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria"*.

5.6. E' in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), il quale, nell'interpretare la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 cit., ha previsto che *"i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti"*, stabilendo altresì che *"resta ferma la disposizione di cui al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, art. 3, comma 1, lett. d)"* (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l'inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell'ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un'altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che - come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo - le une e le altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così **Corte cost. n. 397 del 1994**).

5.7. Tenuto conto del rinvio operato dal D.L. n. 98 del 2011, cit., art. 18, comma 12, agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11 (vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai D.Lgs. n. 509 del 1994 e D.Lgs. n. 103 del 1996) tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.



“...Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240 del 2010, già cit.)....” (così, in motivazione, **Cass. Civ., sez. lav. n. 30344 del 2017**).

6. Così ricostruito il combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all'INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (L. n. 1046 del 1971, art. 2 la cui disposizione è stata reiterata dalla L. n. 6 del 1981, art. 21, comma 5, e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del D.Lgs. n. 509 del 1994).

6.1. Costoro, di conseguenza, non sono tenuti al versamento del “**contributo soggettivo**”, bensì unicamente al versamento del c.d. “**contributo integrativo**”, dovuto da tutti gli iscritti agli Albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'INARCASSA, nella forma di una maggiorazione percentuale che deve essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (L. n. 6 del 1981, art. 10 riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza INARCASSA).

6.2. Se si considera che il versamento del c.d. “**contributo integrativo**”, in difetto di iscrizione all'INARCASSA, non può radicare la costituzione di alcuna posizione previdenziale in capo al professionista (che è tenuto a corrisponderlo) si deve ritenere che, in tale ipotesi, lo svolgimento della attività libero-professionale non sarebbe soggetta ad alcuna contribuzione previdenziale qualora non fosse previsto l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata I.N.P.S.

6.3. Infatti la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto INARCASSA); fermo restando che il professionista il quale sia già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può essere iscritto, nello stesso contesto, alla INARCASSA (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015).

6.4. Tale essendo il contesto di riferimento, è inevitabile concludere che il versamento del c.d. “**contributo integrativo**” - contrariamente a quanto dedotto dalla parte resistente - non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata I.N.P.S.: la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.).

6.5. L'obbligo della duplice iscrizione non comporta, tuttavia, alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo c.d. “**integrativo**”, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'INARCASSA di disporre di un'ulteriore



fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e, dunque, è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'INARCASSA è ente esponenziale (si confronti, in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984).

6.6. Sul punto è sufficiente richiamare il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto secondo la “ratio” dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”* (Cass. Civ., sez. lav. n. 30344 del 18 dicembre 2017).

6.7. In tale contesto di riferimento va data continuità all’orientamento di questo Ufficio (sentenza n. 251/2017 del 25 maggio 2017; I.N.P.S. ed SCCI S.p.A. contro SALCONE) non essendo emerse argomentazioni nuove atte a mettere in discussione l’affermazione dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata presso l’I.N.P.S. nei termini appena riferiti.

7. Fondato è anche l’ultimo motivo di gravame posto che il professionista nonostante i redditi da attività professionale (non assoggettati ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria) aveva omesso di richiedere all’I.N.P.S. l’apertura della posizione previdenziale presso la Gestione Separata e, pur avendo prodotto redditi da lavoro autonomo regolarmente dichiarati al fisco e pagato l’I.R.P.E.F. sugli stessi non soltanto aveva omesso il pagamento dei contributi ma non aveva neppure compilato, nel Modello Unico del 2008 per l’anno d’imposta 2007, il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione dei contributi dovuti all’I.N.P.S.; il che integra gli estremi della evasione contributiva e non della mera omissione.

8. All’accertamento della legittimità del recupero a contribuzione consegue l’accoglimento del gravame con integrale riforma della sentenza appellata.

Le spese processuali (per questo grado di giudizio in dispositivo liquidate) cedono a carico della parte privata a norma dell’art. 91 cod. proc. civ. stante la piena soccombenza.

Il Presidente ed estensore

dott. Eugenio Cetro

(Atto sottoscritto con firma digitale)

